



Università degli Studi di Ferrara

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RIPARTIZIONE ACQUISTI
UFFICIO GARE LAVORI PUBBLICI**

Allegato E)

Bando di abilitazione MePA Lavori di manutenzione – opere specializzate - richiesta di offerta a invito (RdO) n. 1543233 ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di sostituzione del gruppo frigo e di adeguamento delle linee di acqua refrigerata delle unità trattamento aria a servizio dei laboratori di Elettronica ed Elettrotecnica e delle aule del secondo piano del corpo L del Polo Scientifico Tecnologico– CIG 7071070F8B – CUP F74H17000090005.

SCHEMA DI CONTRATTO

IL DIRIGENTE
dott. Alberto Domenicali

INDICE

CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	4
Art. 1.1 - Premessa	4
Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 1.3 - Termini per l'esecuzione dei lavori	4
Art. 1.4 - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 1.5 - Normativa di riferimento	5
Art. 1.6 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore.....	5
Art. 1.7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali.....	6
Art. 1.8 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
CAPO 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
Art. 2.1 - Modalità di esecuzione dei lavori	7
Art. 2.2 - Programma di esecuzione dei lavori.....	8
Art. 2.3 - Direzione tecnica del cantiere.....	8
Art. 2.4 - Disciplina e buon ordine del cantiere	9
Art. 2.5 - Consegna dei lavori	9
Art. 2.6 - Sospensione e proroga dei lavori	9
Art. 2.7 - Proroghe dei lavori	10
Art. 2.8 - Gratuita manutenzione.....	10
Art. 2.9 - Presa in consegna dei lavori	10
Art. 2.10 - Garanzie sui lavori eseguiti	10
CAPO 3 VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO	11
Art. 3.1 - Varianti in corso d'opera in aumento	11
Art. 3.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione	11
Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali.....	11
CAPO 4 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 4.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore	12
Art. 4.1.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere.....	12
Art. 4.1.2 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere	13
Art. 4.1.3 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere.....	13
Art. 4.1.4 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere	13
Art. 4.1.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante i lavori.....	14
Art. 4.1.6 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori	15
Art. 4.1.7 - Oneri relativi all'accesso al cantiere.....	15
Art. 4.1.8 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere	16
Art. 4.2 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali.....	16
Art. 4.3 - Documenti da fornire all'Università al termine dei lavori.....	16
Art. 4.4 - Osservanza dei contratti collettivi	17
Art. 4.5 - Conformità a standard sociali minimi.....	18
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO.....	18
Art. 5.1 - Contabilità dei lavori	18
Art. 5.2 - Invariabilità del corrispettivo.....	19
Art. 5.3 - Valutazione dei lavori a corpo.....	19
Art. 5.4 - Valutazione dei lavori in economia	20
Art. 5.5 - Pagamenti e fatturazione.....	20
Art. 5.6 - Ritenute di garanzia	22
Art. 5.7 - Valutazione dei materiali a piè d'opera.....	22
Art. 5.8 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori	22
Art. 5.9 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali.....	23

CAPO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 6.1 - Applicazione del D.Lgs.81/2008	23
Art. 6.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza.....	23
CAPO 7 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....	24
Art. 7.1 - Cauzione definitiva.....	24
Art. 7.2 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà	24
Art. 7.3 - Penali per il ritardo	25
Art. 7.4 - Cessione del contratto e subappalto.....	25
Art. 7.5 - Pagamento dei subappaltatori	25
Art. 7.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti	26
Art. 7.7 - Cessione del contratto e subappalto.....	26
Art. 7.8 - Cause di risoluzione.....	26
Art. 7.9 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore	27
Art. 7.10 - Recesso	27
Art. 7.11 - Spese contrattuali - Oneri fiscali.....	27
CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 8.1 - Trattamento dei dati personali	27
Art. 8.2 - Definizione del contenzioso	28
Art. 8.3 - Disposizioni finali.....	28

CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente schema di contratto, redatto in conformità all'art. 43 del D.P.R.207/2010, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Università e l'Appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) modalità di esecuzione dei lavori;
- c) sospensione e proroga dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) modalità di soluzione delle controversie.

Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente contratto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per i lavori di sostituzione del gruppo frigo e di adeguamento delle linee di acqua refrigerata delle unità trattamento aria a servizio dei laboratori di Elettronica edElettrotecnica e delle aule del secondo piano del corpo L del Polo Scientifico Tecnologico – CIG 7071070F8B – CUP F74H17000090005.
2. Le opere sono da realizzarsi secondo quanto specificato negli elaborati tecnici - **allegato sub D)** al disciplinare di gara (eccezion fatta per il computo metrico del quale risulteranno contrattuali unicamente le descrizioni dei singoli articoli) che si intendono espressamente accettati dalle parti anche se non materialmente allegati al presente contratto.
3. La sottoscrizione del presente contratto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all'interno dello stesso e la presa d'atto di tutte le condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni di manodopera e forniture di materiali e mezzi, finalizzate alla completa esecuzione delle opere previste dagli elaborati tecnici.

Art. 1.3 - Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40 co. 3 del D.P.R. 207/2010.
3. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 2.2 "Programma di esecuzione dei lavori" del presente contratto:

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni, nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;
- il ritardo nelle richieste di autorizzazione al subappalto;
- la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle imprese proposte;
- il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
- ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all'Appaltatore.

Art. 1.4 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori è pari a (euro) di cui euro 4.000,00 per oneri della sicurezza IVA esclusa.
2. Le quantità e gli importi degli oneri della sicurezza, determinati in sede di progettazione, non costituiscono oggetto di offerta e sono contrattualmente vincolanti per l'Appaltatore.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

1. L'appalto e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:
 - L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati;
 - capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
 - D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
 - norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i in quanto applicabili;
 - Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12.10.2007 e s.m.i.;
 - norme contenute nella lettera d'invito, nonché in tutta la documentazione di gara;
 - condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel progetto, nel presente contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel progetto;
 - norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate;
 - normativa di settore;
 - linee guida A.N.AC. in quanto applicabili.

Art. 1.6 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
2. L'Appaltatore dichiara inoltre:
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel contratto e negli elaborati tecnici di progetto allegati **sub D)** al disciplinare di gara, di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e di aver verificato e constatato la congruità e la completezza degli stessi;
 - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
 - di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati tecnici, allegati **sub D)** al disciplinare di gara, adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;
 - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
3. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente contratto o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nello contratto.

Art. 1.7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del direttore dei lavori in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) elenco descrittivo delle voci;
- d) elaborati tecnici.

2. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al direttore dei lavori eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati tecnici. Il direttore dei lavori potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

Art. 1.8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- 1. offerta economica (Allegato sub A));
- 2. dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (allegato sub B)).

2. Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto contratto (anche se non materialmente allegati allo stesso):

- a) il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche D.M. 145/2000;

b) gli elaborati tecnici composti da:

- a. computo metrico estimativo;
- b. schema centrale termica;
- c. schema nuova tubazione;
- d. descrizione del refrigeratore.

c) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

3. Resta stabilito che il direttore dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite negli elaborati tecnici.

CAPO 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 2.1 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nei piani di sicurezza.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

3. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 4 "Obblighi e oneri dell'Appaltatore" del presente contratto, con particolare riferimento:

- alla redazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano operativo di sicurezza, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché all'effettuazione delle prove tecniche disposte dalla DL;
- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere, dei quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 2.2 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare al direttore dei lavori, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori, un cronoprogramma esecutivo (sotto forma di diagramma di Gantt), dal quale siano desumibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire ogni singola lavorazione.
2. Tale programma dovrà presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite. Tale strumento dovrà consentire al direttore dei lavori la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.
3. Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto al direttore dei lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione e informando, nel contempo, il responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
5. Nella redazione del programma l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
6. L'Appaltatore deve altresì tenere conto nella redazione del programma:
 - delle condizioni dell'accesso al cantiere;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
7. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato all'art. 2.6 "*Sospensione dei lavori*" del presente contratto.
8. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal direttore dei lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.
9. Il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010 rimane unico riferimento per il calcolo dei ritardi e della conseguente penale per sospensioni o ritardi dei lavori imputabili all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo ai sensi dell'art. 43, co.10 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di modifiche del programma esecutivo dei lavori le verifiche dei ritardi e dell'andamento dei lavori verrà comunque effettuata rispetto al cronoprogramma originario.

Art. 2.3 - Direzione tecnica del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare. L'Appaltatore rimarrà responsabile

dell'operato del suo rappresentante.

Art. 2.4 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge.
2. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'Università per la malafede o la frode dei medesimi.

Art. 2.5 - Consegna dei lavori

1. L'Università si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto e, nell'ipotesi di cui all'art. 11 co. 2 del D.P.R. 252/1998 anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs.159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del co. 2 dell'art. 11 sopra richiamato.
2. In assenza del provvedimento d'urgenza, la consegna dei lavori in via ordinaria verrà effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del direttore dei lavori, dell'Appaltatore.
3. A seguito della consegna dei lavori è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni e gli obblighi del presente contratto e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli in base al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi dell'art. 2.2 "*Programma di esecuzione dei lavori*" del presente contratto, in modo da ultimarli completamente nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato all'art. 1.3 "*Termini per l'esecuzione dei lavori*" del presente contratto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4. I lavori effettivi non potranno iniziare sino al completamento delle operazioni di accantieramento previste dal cronoprogramma di progetto e dal piano di sicurezza e coordinamento. Tali opere si rendono necessarie al fine di garantire la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
5. La conformità dovrà essere certificata mediante idoneo verbale con il quale verrà formalizzata l'ultimazione della fase di accantieramento e la completezza della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere presentata dall'Appaltatore. Tale verbale deve essere redatto dal direttore dei lavori, dal coordinatore per l'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore. Copia del verbale verrà trasmesso al responsabile del procedimento.
6. L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.6 - Sospensione e proroga dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo

apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016.

2. Si applica l'art 107 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Art. 2.7 - Proroghe dei lavori

1. Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se il medesimo non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a tali ditte, imprese o fornitori.

3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo casi debitamente motivati e documentati, tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

5. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata per cause imputabili all'Università.

6. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all' art. 2.2 del presente contratto; in tal caso per termine di ultimazione si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 2.8 - Gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia e alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione di tutte le opere e degli impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, ferma restando la facoltà dell'Università di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

2. Gli interventi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Università, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Università stessa, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

Art. 2.9 - Presa in consegna dei lavori

1. L'Università si riserva di prendere in consegna le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione all'Appaltatore per iscritto.

2. Qualora l'Università non proceda alla presa in consegna dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti nel presente contratto.

Art. 2.10 - Garanzie sui lavori eseguiti

1. L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo, per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art.

1669 del codice civile.

2. In tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per la fornitura dei materiali, le installazioni, le verifiche, la manodopera, i viaggi e le trasferte del personale).

CAPO 3

VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

Art. 3.1 - Varianti in corso d'opera in aumento

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Università, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in ripristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi nella categoria delle variazioni in corso d'opera i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso, che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

4. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre, nel corso dell'esecuzione, variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Università.

5. L'esecuzione delle varianti è subordinata a:

- un atto di sottomissione nelle ipotesi in cui non comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore a un quinto, a condizione che si tratti di lavorazioni contrattualmente già definite;
- un atto aggiuntivo nelle ipotesi in cui si ecceda il limite di un quinto dell'importo contrattuale o nel caso in cui si configurino come extracontrattuali.

6. I prezzi unitari offerti potranno essere utilizzati per la valutazione di eventuali varianti in corso d'opera. Tali prezzi potranno inoltre costituire elementi di parametro per la determinazione di nuovi prezzi contrattuali. Eventuali varianti aggiuntive verranno determinate con corrispettivo a misura.

Art. 3.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione

1. L'Università può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto all'interno del presente contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

1. Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di natura diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano nei seguenti modi:

- a. desumendoli dal prezzario DEI o della Camera di Commercio di Ferrara;

- b. equiparandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Università e approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall'Università su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati, l'Università può ingiungere ad esso l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 4

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 4.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri e obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

- a. la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo e delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- b. la preventiva verifica degli elaborati tecnici per poter tempestivamente segnalare al direttore dei lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;
- c. fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.

2. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei seguenti articoli da 4.1.1 a 4.1.8.

Art. 4.1.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere

1. In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- b. la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli con serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs.81/2008;
- c. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- d. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per l'eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti autorità e dal direttore dei lavori.

Art. 4.1.2 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere

1. In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto che l'Università potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso l'area.
 - a. E' a carico dell'Appaltatore l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all'entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:
 - impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori;
 - b. la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano sostitutivo di Sicurezza. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'Appaltatore, compensati dai prezzi unitari offerti indicati nel computo metrico.

Art. 4.1.3 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a. l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza a norma D.Lgs.81/2008 e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
 - b. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
 - c. l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisorie di protezione delle postazioni di lavoro;
 - d. la fornitura al direttore dei lavori ed alla commissione di collaudo di manodopera, di strumenti e di materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
 - e. l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, etc.), nonché le linee aeree e/o interrato elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; l'Appaltatore dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sotto- servizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità dei servizi agli utenti.

Art. 4.1.4 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

1. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di n. 1 (una) tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo a base d'asta e contrattuale, il nominativo dell'Appaltatore, del Responsabile del Procedimento, dei progettisti delle opere, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza, del direttore e degli assistenti

del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalità di finanziamento dei lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dall'Università (art. 105 co.15 del D.Lgs.50/2016). Il pannello dovrà essere in materiale plastico, con il logo dell'Università e avere la dimensione minima di 70x100 cm.

2. I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n.1729, compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del direttore tecnico di cantiere.

Art. 4.1.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante i lavori

1. In relazione alla gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a. la nomina del direttore tecnico del cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b. l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
- c. l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 - siano evitati deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- d. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dal direttore dei lavori e/o dalla commissione di collaudo;
- e. la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisorie, alle attrezzature, agli elettrodomestici, alle sostanze nocive e pericolose;
- f. la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori. Ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati tecnici allegati al disciplinare di gara, dopo l'approvazione del direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della L.1086/1971 e s.m.i. ed ai sensi della normativa sismica di cui al D.M. infrastrutture 14/09/2005 e s.m.i. e O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo;
- g. la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all'origine;
- h. la fornitura all'Università di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative delle fasi principali di lavorazione, dell'armatura essenziale delle strutture, degli impianti sottotraccia e di ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
- i. il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
- j. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere, necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. Il direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di imprese incaricate dall'Università per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;
- k. il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dall'Università per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese;
- l. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche

- discariche del materiale di risulta. L'Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
- m. il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
 - n. l'allestimento di opere provvisoriale di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
 - o. la collaborazione con il direttore dei lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
 - p. la fornitura, al direttore dei lavori o alla commissione di collaudo, della manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche.

Art. 4.1.6 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori

1. A ultimazione dei lavori competono all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- a. la rimozione delle strutture provvisoriale e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- b. la pulizia completa dell'opera realizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
- c. collaborare con la commissione di collaudo per l'effettuazione delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
- d. la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di collaudo/ certificato di regolare esecuzione;
- e. la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo /certificato di regolare esecuzione;
- f. la presenza di esperti per l'assistenza, alla consegna, dell'avvio degli impianti;
- g. nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di completamento dei collaudi, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo smantellamento dei cantieri, provvedendo alla rimozione delle opere provvisoriale, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurino, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 4.1.7 - Oneri relativi all'accesso al cantiere

1. La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore.

2. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell'ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri:

- ai sensi del co. 3 dell'art. 36-bis del D.L.223/2006, convertito con L. 248/2006 e s.m.i., il personale presente nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria

attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal co. 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;

- comunicare periodicamente al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza i nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti;

- il cantiere dovrà essere dotato, all'ingresso delle maestranze, di un registro presso il quale dovrà essere annotato il nominativo degli operai presenti in cantiere. La tenuta del registro è demandata al direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore. Il direttore tecnico è inoltre chiamato alla verifica del rispetto di tale procedura da parte dei dipendenti, comunicando eventuali inadempienze al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza;

- l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.

Art. 4.1.8 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere

1. Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.

2. L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso il pagamento delle relative imposte e tasse).

Art. 4.2 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

1. L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016.

2. In particolare dovrà produrre all'Università:

- prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);

- ai sensi dell'art.100 co. 3 del D.Lgs.81/2008, prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge, il piano operativo di sicurezza;

- durante la realizzazione dell'opera, il piano operativo della sicurezza dovrà essere aggiornato, a cura dell'Appaltatore, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

3. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di RTI tale compito è affidato all'impresa mandataria.

Art. 4.3 - Documenti da fornire all'Università al termine dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori e comunque entro la data di ultimazione degli stessi,

l'Appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori la documentazione riportata al presente articolo.

2. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

3. La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

4. Per le lavorazioni per le quali non verrà consegnata la relativa documentazione, l'Università non provvederà all'inserimento integrale in contabilità delle quantità eseguite, applicando una trattenuta pari a 25%.

5. La documentazione richiesta è la seguente:

- a) certificazioni delle prove svolte sui materiali;
- b) marcatura CE dei materiali da costruzione e/o omologazione degli stessi ;
- c) prove effettuate per la certificazione CE e/o omologazione;
- d) compilazione Dop – documento di prestazione per i Vigili del fuoco;
- e) per gli impianti dichiarazione di conformità ai sensi D.Lgs.37/2008, schemi, elenchi materiali e dichiarazione di corretta posa degli elementi/materiali da costruzione;
- f) AS BUILT finali.

6. L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del direttore dei lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato, secondo quanto previsto dalla L.1086/71 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

7. Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

8. L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Art. 4.4 - Osservanza dei contratti collettivi

1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal direttore dei lavori dell'Università o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Università medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

4. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. 50/2016, dopo l'approvazione del collaudo.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 4.5 - Conformità a standard sociali minimi

1. I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato B) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7.8 del presente contratto.

CAPO 5

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 5.1 - Contabilità dei lavori

1. Nell'importo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente

contratto e negli altri atti di gara, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.

3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o da una mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'Appaltatore.

4. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

5. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture – offerta economica (**allegato sub A**).

6. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- a. per la parte compensata a corpo, applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo (determinato dalla sommatoria dei prodotti delle quantità delle relative voci di lavoro per i rispettivi prezzi unitari offerti al netto degli oneri per la sicurezza) le percentuali relative alle singole categorie di lavoro per ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte proporzionale al lavoro eseguito;
- b. per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, stabiliti dal coordinatore della sicurezza per la progettazione, alle quantità di oneri effettivamente attuati.

7. È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:

- a. ogni lavoro e fornitura anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o la realizzazione dell'opera a regola d'arte;
- b. ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- c. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- d. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- e. l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisori.

Art. 5.2 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il co. 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 5.3 - Valutazione dei lavori a corpo

1. L'importo "a corpo" offerto comprende ogni onere necessario per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni indicate negli elaborati tecnici. Il corrispettivo offerto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere richiesta dalle parti una verifica delle quantità previste dal progetto o del valore attribuito ai lavori.

Art. 5.4 - Valutazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del direttore dei lavori.
2. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base del prezzario DEI o della Camera di Commercio in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia. L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
 - in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
 - in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste;
 - le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
3. Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali una sintesi delle lavorazioni eseguite dovrà essere redatta su un apposito registro, riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
 - le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
 - le riscossioni e i pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
4. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e gli oneri per la sicurezza a carico dell'Appaltatore.
5. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
6. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e della qualità richieste.
7. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 5.5 - Pagamenti e fatturazione

1. L'Università corrisponderà all'Appaltatore, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato al presente appalto è il seguente: 7071070F8B. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore

determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto:

Banca

IBAN:

indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto:

....., nat. il .././..... a – C.F., operante in qualità di

....., nat. il .././..... a – C.F., operante in qualità di

3. La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010 l'accertamento e la registrazione dei fatti che determinano l'insorgere della spesa dovranno avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire il controllo dello sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate, nonché promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

5. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all'Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori.

6. Non si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto nelle ipotesi di cui all'art. 105 commi 9 e 13 del D.Lgs.50/2016. In tali ipotesi i termini di pagamento sono da intendersi sospesi fino ad avvenuta consegna della documentazione/integrazione/regolarizzazione.

7. L'Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Gare Lavori Pubblici, Via Savonarola 9 - 44121 FERRARA - C. F. 80007370382 - P. IVA 00434690384; la fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG, il CUP della procedura e il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario (6QMNB8).

8. La fattura sarà soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione pagamenti".

9. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

10. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

11. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 5.6 - Ritenute di garanzia

1. Come disposto dall'art. 30, co. 5 del D.Lgs.50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
2. Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato di regolare esecuzione, come disposto dal suddetto articolo.

Art. 5.7 - Valutazione dei materiali a piè d'opera

1. Non è prevista l'applicazione dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010 per alcun materiale oggetto del presente appalto.
2. In sede di contabilità non saranno pertanto ammessi i materiali forniti a piè d'opera anche se accettati dal direttore dei lavori.

Art. 5.8 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori

1. Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal direttore dei lavori al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.
2. Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo e alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art.235 del D.P.R. 207/2010.
3. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
4. Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 90 (novanta) giorni, alla commissione di collaudo a cura dello stesso responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010.
5. Il pagamento della rata di saldo è effettuato, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.
6. La garanzia di cui al suddetto periodo deve presentare le stesse specifiche previste per la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del contratto. La validità minima della garanzia è di 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs.50/2016.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 co. 4 del D.Lgs.50/2016, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, per quanto disposto dal co. 5 del suddetto articolo, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Art. 5.9 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali

1. Ai sensi dell'art.105 co. 8 del D.Lgs.50/2016, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
2. L'Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previo ricevimento da parte degli enti competenti ovvero l'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore. Nel caso di consegna diretta da parte dell'Appaltatore la documentazione riguardante l'Appaltatore stesso ed i subappaltatori dovrà essere trasmessa in un plico unico al responsabile del procedimento.
3. I termini di pagamento decorrono pertanto dalla data di ricezione della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all'Appaltatore e ai subappaltatori.

CAPO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 6.1 - Applicazione del D.Lgs.81/2008

- L'Appaltatore, partecipando all'appalto, dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs.81/2008, le necessarie informazioni circa i rischi specifici del cantiere e di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento riportante l'analisi dei rischi dell'area ai sensi del D.Lgs.81/08.
2. L'Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente contratto, dal piano di sicurezza e coordinamento e dalla normativa vigente.
 3. L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.

Art. 6.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'Università prima dell'inizio dei lavori le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
3. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
4. A seguito dell'inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all'interno dell'art. 4.2 "Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali" del presente contratto.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.
6. L'eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempimenti in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

CAPO 7
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 7.1 - Cauzione definitiva

1. Il presente contratto applica integralmente la disciplina prevista all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. L'Università può avvalersi della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Università senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. L'Università può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dell'Università; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 7.2 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
4. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
5. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
6. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.
7. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.
8. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere tempestivamente al responsabile del procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Università le conseguenze dannose.
9. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria

esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Art. 7.3 - Penali per il ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto di contratto il responsabile del procedimento applicherà all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo 1,00 per mille (uno/00 per mille) dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.
2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale per un importo massimo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero la risoluzione per grave inadempimento e ritardo di cui all'art. 7.10 del presente contratto. La decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente articolo non presuppone l'inapplicabilità del risarcimento del maggiore danno arrecato all'Università per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Università (tra cui quelli di maggiore assistenza dal direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Art. 7.4 - Cessione del contratto e subappalto

1. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs.50/2016, sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.
2. Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.lgs.50/2016.

Art. 7.5 - Pagamento dei subappaltatori

1. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l'Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.
2. L'Università provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. In occasione di ogni pagamento l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione l'Università sospenderà la liquidazione delle somme relative.
4. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'Università, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di

contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.

5. Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 105 co. 18 del D.Lgs.50/2016, i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto.

Art. 7.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti

1. Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo di comunicare all'Università e al direttore dei lavori i seguenti dati:
 - denominazione dell'affidatario del subcontratto;
 - importo del contratto;
 - oggetto del lavoro o del servizio e periodo di esecuzione presso il cantiere.
2. L'ingresso in cantiere delle imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 e dal piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 7.7 - Cessione del contratto e subappalto

1. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs.50/2016, sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e delle spese sostenute dall'Università.
2. Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016.

Art. 7.8 - Cause di risoluzione

1. L'Università può procedere alla risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs.50/2016.
2. Il responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato dalla direzione dei lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
 - b) quando venga accertato dalla direzione dei lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' art.100 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.;
 - c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
 - d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Università;
 - e) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Università;
 - f) per il reiterato mancato adeguamento alla conformità agli standard sociali minimi a seguito delle indicazioni impartite dalla stazione appaltante.
3. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

Art. 7.9 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore

1. Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate all'Appaltatore dal direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016, l'Università può disporre la risoluzione del contratto di appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 7.5. "Penali per il ritardo" del presente contratto, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
3. Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato all'Università per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Università (tra cui quelli di maggiore assistenza del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Art. 7.10 - Recesso

1. L'Università potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016.

Art. 7.11 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Università.
3. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.1 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03.
2. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente lavoro.
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del lavoro.
4. L'Appaltatore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, che i propri dati che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito: a) saranno trattati, anche con procedure prevalentemente informatizzate, dall'Università ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali e solo nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno essere trasmessi ad altri soggetti diversi solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di competenza ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dott. Alberto Domenicali, Dirigente dell'Area Economico Finanziaria.

Art. 8.2 - Definizione del contenzioso

1. Fermo restando quanto specificato dall'art. 205 del D.Lgs.50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non si farà ricorso alla camera arbitrale.
2. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.
3. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli artt. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Ferrara.

Art. 8.3 - Disposizioni finali

1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena e incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente contratto, negli elaborati tecnici.